REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

dott. Salvatore Grasso Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 178/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70176** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- CONTI MICA DENISE, nata a Sant'Agata di Militello il 17/10/1991, C.F CNTDNS91R57I199H;

- CALANNI PILERI Roberta, nata a Bronte (CT) il 13/08/1988 C.F. CLNRRT88M53B202S;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2026, il magistrato relatore, Cons. Francesco Antonino Cancilla, e il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Salvatore Ganci

FATTO

1)- Il Pubblico Ministero ha premesso che l'istruttoria ha preso avvio dalla segnalazione prot. n. 599242/2020 del 9/11/2020 con la quale il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina – Sezione Tutela Spesa Pubblica, ha trasmesso accertamenti e

documentazione in merito a plurime fattispecie di danno erariale, concernenti l'indebita percezione di contributi comunitari AGEA.

Veniva pertanto disposta con decreto del Procuratore Regionale l'apertura del procedimento avente ad oggetto l'indebito conseguimento di contributi AGEA nell'anno 2015 da parte dell'Azienda Agricola Conti Mica Denise.

Sono stati acquisiti dalla Procura regionale gli esiti dell'attività di indagine svolta dal GICO della Guardia di Finanza di Messina e dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno nell'ambito del procedimento penale n.890/16 R.G.N.R., mod. 21. Le indagini in sede penale hanno consentito di accertare la sussistenza di frodi in danno di AGEA perpetrate attraverso l'utilizzo di false attestazioni sulla legittima conduzione dei terreni.

Dall'informativa è risultato che Conti Mica Denise, titolare dell'omonima azienda individuale, aveva presentato all'AGEA per la campagna 2015, al fine di ottenere l'erogazione dei contributi comunitari, la Domanda unica di pagamento n. 50268048894, ove veniva dichiarata la conduzione in comodato di terreni per una superficie complessiva di *ha* 133.96.

La suddetta domanda veniva inserita nel portale SIAN con le credenziali della sig.ra Calanni Pileri Roberta, operatore del CAA UNSIC CT011.

L'AGEA, a seguito della presentazione della suddetta domanda, assegnava alla Azienda Agricola, n. 127 titoli e corrispondeva alla ditta Conti Mica Denise la somma di euro 48.097,10.

Dai riscontri effettuati dalla P.G. è emersa l'inesistenza dei contratti di comodato riguardanti i citati fondi agricoli dichiarati dalla sig.ra Conti Mica.

La Conti Mica ha quindi dichiarato dolosamente una superficie irregolare di *ha* 133.96, corrispondente al 100% della consistenza aziendale complessivamente indicata in domanda.

Inoltre, l'operatore del CAA Calanni Pileri Roberta, con la propria condotta omissiva e connivente, ha fattivamente contribuito in modo determinante al realizzarsi dell'indebita percezione di contributi AGEA da parte dell'Azienda Agricola Conti Mica Denise.

In particolare, la Sig.ra Calanni Pileri Roberta ha lavorato la domanda e il fascicolo e ne ha attestato la conformità alla disciplina di settore; la stessa, tuttavia, non ha effettuato le dovute verifiche sulla veridicità e regolarità di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dei contributi in agricoltura, contravvenendo così agli obblighi incombenti sul CAA. Al riguardo, il Pubblico Ministero si è soffermato ampiamente sulla normativa relativa ai CAA e sui compiti di controllo incombenti sugli stessi.

Il Pubblico Ministero ha precisato che nell'invito a dedurre, regolarmente notificato ad entrambe le convenute, veniva contestata la responsabilità solidale a titolo di dolo e, in via subordinata, quella dolosa della sola Conti Mica e quella sussidiaria, a titolo di colpa grave, della Calanni.

Tanto premesso, il Procuratore ha chiesto di condannare le convenute al pagamento della somma complessiva di euro 48.097,10 in favore di

AGEA oltre rivalutazione ed interessi legali nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

2)- All'udienza del 10 giugno 2026, non costituite le convenute, il Pubblico Ministero si è riportato all'atto introduttivo del giudizio; la causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

I.- In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle convenute, che, benché siano state regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite.

La citazione è stata notificata a Conti Mica Denise il 9 gennaio 2026 dall'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Patti, che, non trovando alcun consegnatario, ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, che però non è stata ritirata, sicché il 26 gennaio 2026 si è determinata la compiuta giacenza. L'invito a dedurre è stato notificato dall'Ufficiale giudiziario il 17 settembre 2025 a mani della stessa Conti Mica.

La citazione è stata notificata il 26 gennaio 2026 a Calanni Pileri Roberta dall'Ufficiale giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Torre Annunziata mediante consegna a Villani Aristide, qualificatosi come marito della Calanni. L'invito a dedurre è stato notificato dall'Ufficiale giudiziario il 24 settembre 2025 mediante consegna a familiare convivente.

Alla luce della regolarità della notifica della citazione, va dichiarata pertanto la contumacia delle convenute.

II.- Nel merito, il Collegio osserva che l'oggetto del presente processo

è rappresentato innanzitutto dall'accertamento della responsabilità amministrativa di Conti Mica Denise in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dal fatto che le false dichiarazioni, relative alla disponibilità giuridica di terreni destinati ad attività agricola, hanno consentito alla medesima Conti Mica di percepire indebitamente contributi a carico dell'AGEA per euro 48.097,10.

La responsabilità di Calanni Pileri Roberta -ad avviso della Procura- scaturirebbe invece dal ruolo di intermediazione nell'operazione fraudolenta svolto dalla medesima nell'elaborazione della domanda di contributi, quale operatrice del CAA UNSIC 001.

Le posizioni delle convenute vanno pertanto trattate distintamente.

III.- In via preliminare, va osservato che la vicenda va inquadrata nell'ambito del tema dell'erogazione di risorse pubbliche -a favore di soggetti privati- per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, attribuisce risorse a privati che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti.

L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalle autorità, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica

amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici e implica l'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista. Il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma fissato dalla pubblica amministrazione.

Tutto ciò attrae le fattispecie come quella odierna nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo così la giurisdizione della Corte dei conti.

Ciò premesso, il Collegio si occuperà dapprima della posizione di Conti Mica Denise e poi di quella di Calanni Pileri Roberta.

IV.- Per la soluzione del caso in esame, occorre, da un lato, riferirsi alla normativa applicabile in materia di sostegno finanziario agli imprenditori agricoli e, dall'altro, valutare il contenuto delle domande inoltrate all'AGEA dalla Conti Mica.

Quanto al primo profilo, la disciplina è posta nel Regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 e nel Regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione, attuativo del precedente.

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento CE n. 73/2009, "*Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato*". Il pagamento unico per azienda avviene, quindi, in base ai titoli individuali posseduti da ciascun produttore.

Ai sensi dell'art. 19 del medesimo regolamento, nella domanda unica di pagamento va indicata l'intera consistenza aziendale in termini di superficie e ciò anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali previste dagli articoli 5 e 6 del Reg. CE 73/2009.

Per valido titolo giuridico deve intendersi un atto formato in data antecedente all'esercizio dell'attività agricola, in base al quale l'agricoltore possa dimostrare di essere proprietario (per titolo derivato od originario) del fondo ovvero di detenerlo in virtù di un contratto (scritto o verbale) stipulato con un terzo proprietario (affitto o comodato o enfiteusi o usufrutto ecc..).

Per quanto concerne la perdita dei titoli all'aiuto, viene in rilievo l'art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009 ai sensi del quale: "*Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 57 del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata. Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi*".

Qualora la dichiarazione dell'imprenditore agricolo assuma i connotati di una "*dichiarazione eccessiva intenzionale*", va applicato l'art. 60 del

citato regolamento n. 1122/2009, il cui primo comma prevede che: "*Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro*".

Occorre poi tener conto dell'art. 30 del Regolamento 73/2009, che in via generale e in maniera dirimente prevede che: "*Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno*".

Va aggiunto che il regolamento attuativo n. 640/2014 prevede che: "1. *Se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.*

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

2. *Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al*

beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18. 3. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato."

Inoltre, l'art. 60 del regolamento n. 1306/2013, clausola di elusione, prevede che "*i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*".

Infine, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, "*...qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*".

V.- Individuato in tal modo il quadro normativo, il Collegio, sulla base dell'esame della documentazione in atti, osserva che le domande della Procura possono trovare integrale accoglimento nei confronti di Conti Mica Denise per l'importo di euro 48.097,10 oltre accessori.

VI.- Il Collegio, infatti, osserva che -come risulta dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale- la sig.ra Conti Mica ha dichiarato falsamente di disporre di numerosi fondi destinati ad attività agricola. In particolare, la sig.ra Conti Mica presentava la Domanda unica di

pagamento n. 50268048894 del 11.07.2015, abbinata alla scheda di validazione n. 50362050275, ove veniva dichiarata la conduzione in comodato di *ha* 133.96, di terreni corrispondenti a n. 5 particelle ubicate nei comuni di: Aielli (AQ)- Fg. 15 Particelle 3 e 6, rispettivamente di *Ha*. 20 e *Ha*. 11,96; Cocullo – Fg. 9 particelle 123 e 176 rispettivamente di *Ha*. 39,69 e *Ha*. 21,93; Ortona nei Marsi Fg. 6 Particella 364 di *Ha*. 40.38. La suddetta domanda veniva inserita nel portale SIAN con le credenziali della sig.ra Calanni Pileri Roberta, operatrice del CAA UNSIC 001.

Nella scheda di validazione n. 50362050275 venivano indicati due contratti di comodato con numero di protocollo AGEA.CAA6007.2015.0001432 e AGEA.CAA5799.2015.0001112.

L'AGEA, a seguito della presentazione della suddetta domanda, assegnava n. 127 titoli e corrispondeva alla ditta Conti Mica la somma di euro 48.097,10.

Dai riscontri effettuati dalla P.G. è emerso che i contratti di comodato dichiarati dalla sig.ra Conti Mica nella domanda sono risultati non veritieri. Invero, nella scheda di validazione era erroneamente riportato che i terreni sopra citati fossero di proprietà della Regione Abruzzo: in realtà dagli accertamenti è emerso che essi erano di proprietà dei Comuni di Aielli, Cucullo e Ortona dei Marsi. Questi Comuni, inoltre, a seguito di specifica richiesta della PG, hanno dichiarato di non aver mai concesso i terreni indicati nella DUP alla Sig.ra Conti Mica Denise.

Tali circostanze escludono pacificamente la legittimità dell'accesso ai

benefici in favore della sig.ra Conti Mica. L'utilizzo di mezzi fraudolenti è manifesto, poiché la convenuta ha falsamente attestato di disporre dei fondi sopra indicati e di svolgervi attività agricola.

Dalle richiamate disposizioni discende l'obbligo della restituzione dei contributi ottenuti grazie alle dichiarazioni mendaci.

Nel caso in esame, la convenuta Conti Mica, allorché richiedeva le sovvenzioni, consapevolmente indicava terreni che non erano nella giuridica disponibilità e innegabilmente agiva con dolo. La medesima, sottoscrivendo la domanda unica di pagamento, ha indotto consapevolmente e dolosamente in errore l'ente erogante, rendendo altresì estremamente difficoltosa l'individuazione dell'inesistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo. Ciò integra nel contempo i presupposti dell'occultamento doloso.

Alla fraudolenta dichiarazione è conseguita l'erogazione di benefici non dovuti per un totale di euro 48.097,10 euro, che costituisce per intero danno erariale sofferto dall'AGEA.

Pertanto, Conti Mica Denise va condannata al pagamento -in favore di AGEA- dell'importo complessivo di euro 48.097,10 (euro quarantottomilaenovantasette/10), oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

VII.- Con riferimento alla posizione di Calanni Pileri Roberta, quale operatrice del CAA UNSIC, che ha curato l'istanza di contributi della

Conti Mica, va affermata la sussistenza del rapporto di servizio e della connessa giurisdizione della Corte dei conti, atteso che sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale tale rapporto deriva dalla convenzione con cui l'AGEA delega ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) e ai professionisti abilitati sia compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali, che di gestione delle domande presentate.

VIII.- Il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari sul ruolo e sulle funzioni dei CAA - Centri di assistenza agricola nelle complesse procedure relative al conseguimento dei contributi erogati dall'AGEA.

La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione si instaura non soltanto nei confronti del percettore dell'aiuto comunitario ma anche nei confronti del soggetto -come il CAA- tenuto a svolgere alcune funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (si v. Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria n. 235 del 2015; Sez. Giur. Puglia n. 432 del 2016 e Sez. Giur. Regione siciliana n. 784 del 2015).

In particolare, i Centri di assistenza agricola (CAA) sono chiamati dalla legge a svolgere, a seguito di apposita convenzione, attività di assistenza nell'elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari destinati alle imprese agricole e a curare l'inoltro delle richieste, previo controllo della formale regolarità dei dati ivi inseriti (cfr. art. 6 d.lgs. 74/2018, che ha sostituito il precedente d.lgs. 165/1999 nonché il D.M. 27 marzo 2008, recante "*Riforma dei centri autorizzati di*

assistenza agricola").

Il comma 4 del citato art. 6 del d.lgs. 74/2018 ha precisato che "*per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo*". Tutto ciò, peraltro, era già previsto dal comma 2 dell'art. 2 D.M. 27 marzo 2008.

L'art. 3 bis (rubricato "*Centri autorizzati di assistenza agricola*") del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 prevede che "*Gli organismi pagatori […] possono incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:*

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di *produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;*

c) *interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;*

c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa" (Lettera aggiunta dall'art. 1-ter,

comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).

Il comma 3 del medesimo art. 3 *bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 stabilisce che: "*Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati* […]".

I C.A.A. e i professionisti autorizzati all'accesso al SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) sono, pertanto, incaricati da AGEA di svolgere le seguenti attività:

- controllare la regolarità formale delle dichiarazioni allegate alle istanze degli agricoltori volte ad ottenere contributi e benefici comunitari;

-immettere i relativi dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (che è un sistema informatico gestito da AGEA, per il tramite della partecipata SIN spa), a sua volta interconnesso con l'Anagrafe Tributaria, i Nuclei Antifrode della Guardia di Finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'INPS. e le Camere di Commercio (art.3 bis del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dal d.lgs. n. 188 del 2000):

-istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente

(art.14, comma 6, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

-svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie tipicamente pubblicistiche (art.2 DM 27.3.2008).

La posizione dei Centri di Assistenza Agricola e dei loro operatori è quella di soggetti che, pur mantenendo una formale configurazione privatistica, svolgono funzioni o comunque attività di pubblico interesse.

Tutto ciò è stato confermato dalla Circolare 1.8.2003 n.39 dell'AGEA, che prevede espressamente - con riferimento alla normativa pubblicistica sulla trasparenza dei documenti amministrativi - che i Centri di Assistenza Agricola devono impegnarsi "*ad assicurare ai produttori agricoli, che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento e il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate...*".

La circolare citata prevede, altresì, che "*in tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241 del 1990*". Ciò determina una vera e propria sostituzione, come avviene di regola nel caso di delega di poteri, dei CAA all'AGEA, in relazione alle incombenze connesse alla gestione dei dati da essi trattati e posseduti in ordine agli incarichi ed alle funzioni svolte.

Vengono in rilievo, ai fini della più corretta ricostruzione del ruolo dei CAA, anche una serie di ulteriori circolari esplicative, note e istruzioni

operative dell'AGEA, che attuano in concreto i principi della cd. PAC (Politica agricola comunitaria), predisponendo, per quanto di interesse, i moduli standard relativi alle "*domande uniche di pagamento annuali*" e relative "*autocertificazioni*" ed introducendo norme di dettaglio per la tenuta dei "fascicoli aziendali" da parte dei Centri di Assistenza Agricola. Questi ultimi rivestono così un ruolo fondamentale nella gestione della PAC in Italia, trattandosi di soggetti istituzionalmente preposti, oltre che all'inoltro delle domande in via telematica tramite canali riservati, anche al controllo delle stesse e di ulteriori attività di vigilanza.

Il regolamento UE n. 1307/2013 disegna, poi, un nuovo sistema di aiuti per cui i pagamenti diretti si ottengono mediante compilazione ed inoltro di una "domanda unica di pagamento" (D.U.P.), dove l'agricoltore dichiara e documenta, tramite formazione di apposito "fascicolo aziendale", sempre gestito dai C.A.A., la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere l'aiuto. L'inoltro di tale domanda avviene esclusivamente in via telematica tramite inserimento nel sistema informatico dell'AGEA da parte dei Centri di Assistenza Agricola o dei professionisti autorizzati, che hanno disponibilità di proprie credenziali di accesso al sistema (nome utente e password), sicché è possibile risalire a tutti i singoli passaggi relativi a ciascuna domanda.

In breve, gli operatori dei C.A.A. e i professionisti abilitati hanno accesso al sistema SIAN e svolgono una funzione delicatissima di primo controllo e "filtro" delle domande presentate loro tramite.

I responsabili e gli operatori del C.A.A. devono dunque custodire il

"fascicolo aziendale" dell'azienda, caricarlo al SIAN e certificarne la conformità alla normativa di settore tramite un'apposita "scheda di validazione".

In definitiva, il procedimento finalizzato alla richiesta di contributi si caratterizza per la significativa collaborazione dei CAA o dei professionisti abilitati nei confronti degli imprenditori agricoli, da un lato, e nei confronti dell'AGEA, dall'altro; infatti:

a)- la c.d. "Scheda di validazione" certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) o dal professionista, al quale il produttore ha conferito mandato. Il documento viene quindi archiviato telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, viene custodita presso lo stesso C.A.A. La scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiarie condotte (in comodato gratuito, in proprietà, ecc.), descrivendone la tipologia e la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi. ecc.). In tale documento vengono inoltre indicati gli estremi dei titoli di conduzione per i quali l'istante dichiara di avere la disponibilità di terreni di proprietà, o di terzi;

b)- la c.d. Domanda unica di pagamento è lo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti previsti dal Reg. CE 1782/2003 e successivamente dal Reg. CE 73/2009; anche questo documento viene compilato direttamente sul Portale SIAN dal C.A.A. o dal professionista, cui il produttore ha conferito mandato. Il C.A.A. provvede quindi a trasmettere telematicamente i dati della domanda

mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN. L'istanza risulta archiviata telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, dovrà essere custodita dall'intermediario.

I Centri di assistenza agricola, pertanto, esercitano la fondamentale funzione di organismo di certificazione, con la conseguenza che ad essi è consentito di accedere, ad esempio, alle banche dati anagrafiche e a quelle catastali per effettuare le necessarie verifiche e riscontri. Tali centri, quindi, non possono limitarsi a svolgere il ruolo di mera trasmissione delle istanze di quegli agricoltori che, pur non avendo i requisiti richiesti dalla legge, desiderino accedere agli appositi finanziamenti pubblici.

La *ratio legis* è nel senso di assegnare agli stessi CAA e ai professionisti abilitati non il ruolo di mero "vettore" della documentazione consegnata dall'agricoltore, ma quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore, al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un percorso di legalità.

A sostegno della riferita interpretazione depone un ulteriore argomento normativo, offerto dalla disciplina comunitaria che il legislatore nazionale ha recepito attraverso le disposizioni innanzi richiamate. Il riferimento è al venticinquesimo "*Considerando*" del Reg. CE n. 73/2009, che al secondo periodo stabilisce che: "*Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti*". In

senso conforme, l'art. 30 del medesimo Regolamento prevede che: "*Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno*".

L'intento perseguito con la richiamata normativa è quello di evitare che i contributi comunitari previsti per il settore della PAC (politica agricola comunitaria) siano distratti dalla loro specifica destinazione, rappresentata dal sostegno all'agricoltura, e siano invece indirizzati all'ottenimento di vantaggi contrari agli obiettivi del regime di aiuto.

In tale prospettiva va letta la summenzionata regola contenuta nell'art. 3- bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 165/1999, che impone ai C.A.A. di controllare sia la regolarità formale delle dichiarazioni rese dall'utente sia la completezza e l'adeguatezza della documentazione prodotta dal medesimo.

In breve, i C.A.A. e i professionisti abilitati devono svolgere tutte le verifiche che, in relazione alle specificità del caso concreto, permettano di accertate l'effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al sostegno, prima fra tutte il possesso, in capo al richiedente, di un valido diritto all'aiuto. Sui Centri di assistenza agricola e sui professionisti autorizzati incombe il potere/dovere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'agricoltore ai fini del conseguimento di finanziamenti pubblici.

Va, infine, rammentato che gli accertamenti dei CAA e dei professionisti abilitati sulla regolarità formale del fascicolo aziendale,

sulla completezza e correttezza della documentazione allegata e sulla domanda unica di pagamento, assumono particolare rilevanza anche in ragione del regime del c.d. "silenzio assenso" previsto dall'art. 14 comma 6 d.lgs. n. 99/2004 e dall'art. 80 comma 17 L.R. Sicilia n. 11/2010 per le domande di aiuto comunitario provenienti dai C.A.A, attribuendo senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del denaro pubblico (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Reg. Molise, n. 61/2015 del 6 luglio 2015; Id., n. 62/2015 del 6 luglio 2015).

In definitiva, va affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra i CAA (e i loro responsabili ed operatori), da un lato, e l'AGEA, dall'altro lato, in ordine alle procedure concernenti le domande di contributi comunitari presentate dagli imprenditori agricoli.

La responsabilità amministrativa in questi casi non riguarda soltanto le persone giuridiche ma può anche radicarsi nei confronti della persona fisica che agisce per il CAA. La giurisprudenza, infatti, ha sempre ritenuto ammissibile l'azione diretta nei confronti delle persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013). Il rapporto di servizio delineato dal giudice di legittimità (Cass., SS.UU., n. 5019/2010) può essere riscontrato nei confronti degli enti e dei soggetti che partecipano, in forza di legge o di convenzione, all'attività amministrativa, come avviene nel caso in esame per i CAA o per i professionisti abilitati ad operare sul SIAN.

La Cassazione ha infatti espressamente affermato che in caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria formulata anche nei confronti del privato che abbia espletato attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta. (Cass., SS.UU., ord. n. 5 giugno 2018 n. 14436).

Da ciò discende altresì (in applicazione dei principi generali già illustrati) la possibilità di proporre direttamente l'azione di danno nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, quali operatori, abbiano agito per conto di essi, realizzando i presupposti per l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (Corte conti, Sez. Umbria n.19/2019; Sez. giur. per la Regione siciliana n. 337/2019 e n. 692/2019).

IX.- Tanto premesso, va certamente affermata la responsabilità erariale della convenuta Calanni Pileri Roberta che, quale operatrice del CAA UNSIC 001, violando palesemente gli obblighi di vigilanza e di controllo previsti dalla normativa sopra menzionata, ha scientemente omesso di compiere ogni verifica sui titoli vantati dalla Conti Mica ed ha proceduto alla validazione della relativa domanda, consentendo allo stesso di ottenere indebitamente i contributi per l'importo complessivo di euro 48.097,10.

La gravità della condotta e la consapevolezza del danno si evince con chiarezza dagli elementi fattuali esposti dalla Procura e acquisiti nell'attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria.

Va sottolineato che la trattazione della pratica da parte della Calanni Pileri è stata indispensabile per l'accesso indebito della sig.ra Conti Mica ai contributi pubblici, atteso che, senza la cooperazione della Calanni Pileri, quale intermediaria abilitata, la domanda della convenuta non sarebbe stata procedibile.

Il Collegio osserva che nel fascicolo e negli atti dell'indagine penale non si rinvengono elementi tali da escludere l'autenticità della sottoscrizione elettronica della validazione della domanda e la sua riconducibilità alla Calanni Pileri. Invero, quest'ultima non avrebbe dovuto inoltrare la domanda della Conti Mica, dovendo *ictu oculi* dubitare della veridicità dei titoli per diverse ragioni. In primo luogo, i fondi erano tutti ubicati in località molto distanti dalla sede della ditta Conti Mica e ciò appare anomalo per un'impresa agricola individuale. In secondo luogo, i titoli facevano riferimento ad asserite concessioni di comodato da parte di enti pubblici ma, come è noto, tali enti sono soggetti a numerose limitazioni nella possibilità di concedere beni in comodato. In terzo luogo –e ciò assume carattere dirimente e svela il concorso della Calanni Pileri- nella domanda di contributi si menzionano dichiarazioni sostitutive di comodato. In realtà, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla luce delle circolari adottate dall'AGEA sin dal 2011, non poteva più essere considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni (v.

Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011). Pertanto, proprio sulla base delle circolari di AGEA la Calanni Pileri non avrebbe potuto consentire l'inoltro della domanda, a prescindere da qualunque ulteriore verifica.

La condotta della Calanni Pileri così come esposta integra gli estremi del dolo, essendosi la medesima resa pienamente partecipe del meccanismo fraudolento posto in essere dalla Conti Mica e avendola coadiuvata in maniera determinante.

Occorre altresì rilevare che le condotte fraudolente sopra esposte sono state di per sé finalizzate non soltanto a trarre in errore l'Amministrazione erogatrice dei contributi, ma anche ad impedire o l'individuazione del danno che veniva arrecato alle pubbliche finanze.

Tutto ciò anche per la Calanni Pileri integra gli estremi propri dell'occultamento doloso del danno.

Sussiste, pertanto, la responsabilità di Calanni Pileri Roberta, che va perciò condannata in solido con Conti Mica Denise al pagamento di euro 48.097,10 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla Conti Mica a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

X)- Alla luce di quanto sopra esposto, va affermata la responsabilità solidale di Conti Mica Denise e di Calanni Pileri Roberta, che vanno pertanto condannate in solido tra loro al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- di euro 48.097,10 (euro quarantottomilaenovantasette/10), oltre alla rivalutazione monetaria,

determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla medesima Conti Mica a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione in favore dell'Erario avviene come da dispositivo in solido a carico dei convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

-affermata la responsabilità solidale, condanna in solido tra loro Conti Mica Denise e Calanni Pileri Roberta al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- dell'importo di euro 48.097,10 (euro quarantottomilaenovantasette/10) oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla medesima Conti Mica a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;

-condanna le convenute Conti Mica Denise e Calanni Pileri Roberta in solido tra loro al pagamento -in favore dell'Erario- delle spese del giudizio, che sono liquidate complessivamente in euro 577,07.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026

L'estensore Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla Anna Luisa Carra

firmato digitalmente *firmato digitalmente*

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

firmato digitalmente

Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 141,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente